



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“E. DE FILIPPO”

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

C. M.: *BNIC819003* C.F.: *920 290 70 627*

e-mail: bnic819003@istruzione.it web: www.icmorcone.edu.it pec: bnic819003@pec.istruzione.it

Via S. Maria del Giglio,3 82026 MORCONE (BN)– Tel.: 0824 956054

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

La normativa di riferimento:

- **D.P.R 24 giugno 1998, n. 249:** Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (modificato dal DECRETO 21 novembre 2007, n.235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni).
- **RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018:** relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- **D M 254 del 16 novembre 2012:** Indicazioni Nazionali curricolo scuola infanzia e primo ciclo.
- **LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107:** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- **CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865:** Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- **La legge n. 92 del 20 agosto 2019:** "Introduzione dell'insegnamento dell'Ed. Civica".
- **D.L. 8 aprile 2020 n.22 convertito in legge con le modificazioni il 6 giugno 2020 n. 41.**
- **O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative LINEE GUIDA**
- **Regolamento d'Istituto.**
- **Patto di corresponsabilità educativa.**

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” (Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017).

In relazione alle disposizioni ministeriali, la **VALUTAZIONE** si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell'apprendimento, ma anche

lo sviluppo dell'identità personale dello studente. Precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

E' finalizzata al miglioramento:

- **degli apprendimenti**
- **dell'offerta formativa**
- **del servizio scolastico**
- **delle professionalità**

Le **INDICAZIONI NAZIONALI** per il curricolo (**D.M. n.254/2012**) attribuiscono ai docenti la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Criteri di osservazione/valutazione del team docente.

I criteri di osservazione sono diversificati per età dell'alunno e si strutturano in

- **verifica iniziale (fine ottobre):** ambito relazionale e socio affettivo, inserimento e reinserimento, rilevazione dei prerequisiti;
- **verifica intermedia (fine gennaio):** accertamento dei cambiamenti e dei processi di crescita riferiti all'autonomia, comunicazione verbale, attenzione e relazionalità;
- **verifica finale (fine maggio):** accertamento delle abilità e competenze raggiunte.

Per gli alunni in uscita dalla scuola dell'Infanzia le osservazioni finali confluiranno nella scheda di passaggio alla Scuola Primaria.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali sono:

- Partecipare a giochi e attività collettive.
- Collaborare con il gruppo, riconoscendo e rispettando le diversità e i fini comuni.
- Stabilire rapporti adeguati con i compagni e gli adulti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica

La legge **20 agosto 2019 n. 92** pone particolare attenzione all'insegnamento **dell'Educazione Civica nella Scuola dell'infanzia** con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza concorrono allo sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini sono guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

Il percorso di Educazione Civica è finalizzato anche alla iniziazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali vengono evidenziati i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. (Linee Guida del 22.06.2020). I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell'Infanzia sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle

competenze, perseguite attraverso i campi di esperienza, con la scheda di osservazione sui processi di crescita e il documento di passaggio dall'Infanzia alla Primaria.

Per la comunicazione della valutazione degli apprendimenti alle famiglie si adotteranno:

- **Scheda anamnestica (I anno);**
- **Profilo in uscita (III anno).**

SCUOLA PRIMARIA

Il **Collegio dei Docenti**, con verbale n. 4 e Delibera n. 1 del 22 gennaio 2021, nel rispetto della nuova normativa nazionale, ha individuato le modalità e i criteri di valutazione della Scuola Primaria.

Il **Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22**, convertito con modificazioni dalla legge **6 giugno 2020 n. 41**, ha previsto che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria non sia più espressa attraverso un voto numerico, bensì attraverso un **giudizio descrittivo**.

L'Ordinanza ministeriale **n°172 del 4 dicembre 2020** e le **Linee guida**, parte integrante dell'ordinanza, individuano elementi funzionali alla costruzione del documento di valutazione e suggeriscono strumenti e processi ad essi collegati.

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento trasversale di **Educazione Civica** di cui alla **legge 20 agosto 2019 n. 92**, è espressa attraverso un **giudizio descrittivo riferito agli obiettivi di apprendimento**, oggetto di valutazione periodica e finale, e riportato nel documento di valutazione.

Gli obiettivi sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, nel curriculum di istituto e sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

In coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze, i giudizi descrittivi sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento:

- *Avanzato*
- *Intermedio*
- *Base*
- *In via di prima acquisizione*

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli così descritti sono riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

- **autonomia,**

- **tipologia della situazione,**
- **risorse,**
- **continuità.**

La scuola in autonomia ha ritenuto opportuno integrare tali criteri con altre due dimensioni, **consapevolezza e gestione delle informazioni**, declinate nella descrizione del giudizio globale.

La scuola si è dotata, altresì, di:

tabella per la definizione della situazione dei livelli in ingresso, declinati nelle dimensioni, attraverso l'analisi delle prove d'ingresso somministrate agli alunni

tabella, organizzata secondo i livelli e le dimensioni, per la valutazione degli **obiettivi** al termine di ciascuna Unità di Apprendimento progettata bimestralmente.

La valutazione è integrata **dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e dalla valutazione del comportamento**, espresse collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione come regolamentato dal decreto 62 del 2017.

La valutazione dell'insegnamento della **religione cattolica** o dell'**attività alternativa** per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, "è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti."

La valutazione delle alunne e degli alunni con **disabilità certificata** è correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato. In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62 del 2017 e dall'articolo 4, comma 2 dell'O.M. n. 172/2020 la valutazione delle alunne e degli alunni con **disturbi specifici** dell'apprendimento tiene conto del Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Il documento di valutazione contiene i seguenti elementi:

- 1-Intestazione della scuola.*
- 2-Generalità dell'alunno/a.*
- 3-Classe di appartenenza e anno scolastico di riferimento.*
- 4-Descrizione dei livelli (se non inserito in tabella).*
- 5-Indicazione delle discipline - obiettivi di apprendimento valutati e relativi livelli raggiunti per la valutazione periodica e finale e nota per Religione Cattolica o attività alternativa.*
- 6-Valutazione comportamento con giudizio sintetico.*
- 7-Giudizio globale dei periodi didattici.*

Gli obiettivi inseriti nel documento di valutazione, come esplicitato nelle linee guida dell'ordinanza, "... descrivono manifestazioni dell'apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili".

L'ordinanza del 4 dicembre 2020 e le linee guida ribadiscono ancora una volta **la funzione formativa della valutazione**, essa è parte integrante della professionalità del docente e si configura come strumento di costruzione delle strategie didattiche[...] per sollecitare il dispiego di potenzialità di ciascuno [...] a garanzia del successo formativo e scolastico.

"Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle

Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. [...] documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” Indicazioni Nazionali 20

La Valutazione nella **Scuola Primaria** e nella **Scuola Secondaria di I grado** assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Essa tiene conto delle condizioni di partenza, dei traguardi attesi e delle componenti della personalità dell'alunno.

I momenti della valutazione:

Valutazione diagnostica (iniziale)	Ha lo scopo di accertare il possesso dei pre-requisiti inerenti le conoscenze e le abilità richieste per strutturare la programmazione curricolare e i piani di recupero.
Valutazione formativa (in itinere)	Rappresenta il momento fondamentale della progettazione. Si pone come fine la valutazione del processo di insegnamento-apprendimento e permette al docente di analizzare l'adeguatezza della metodologia utilizzata, di accertare il raggiungimento degli obiettivi intermedi programmati e di verificare il rispetto dei tempi di apprendimento previsti, utile per organizzare l'attività di recupero.
Valutazione sommativa (finale)	Accerta il raggiungimento dei livelli di apprendimento e dei traguardi di competenze in relazione agli obiettivi programmati.
Valutazione autentica certificativa	Accerta la capacità di usare conoscenze, abilità e altre risorse individuali, emotive, relazionali, per la certificazione delle competenze.

Per la **comunicazione alle famiglie** si adotteranno:

- Schede di valutazione per informazioni sui risultati intermedi e finali.
- Informativa tramite sito della scuola circa gli incontri scuola/famiglia calendarizzati.
- Incontri personalizzati con le famiglie qualora se ne ravveda necessità nel corso dell'anno scolastico.
- A seguito della delibera n. 1 del Collegio dei docenti del 18 marzo 2022, che ha implementato le funzionalità del registro elettronico in dotazione al nostro istituto, le famiglie possono consultare le valutazioni in itinere dei propri figli attraverso la funzione **“Valutazione”**.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO** la valutazione degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM n. 254/2012) compreso l'insegnamento trasversale dell'Ed. Civica (legge n. 92 del 20 agosto 2019). La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell'Esame di Stato, si esprime con votazione in decimi, adeguatamente accompagnata da una descrizione dei livelli di apprendimento. L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica e finali a conclusione di ogni percorso didattico.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (in itinere)
Prove scritte Componimenti, domande a risposta aperta, prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta

multipla, a completamento...) questionari, relazioni, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi...
Prove orali Colloqui orali, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, presentazioni ...
Prove pratiche Prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche, prove di laboratori.
Compiti significativi e/o compiti di realtà Osservazioni sistematiche sui processi. Autobiografia cognitiva

Le varie prove di verifica sono effettuate in relazione agli obiettivi di apprendimento ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione dell'alunno. Hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all'interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento). Sono effettuate al termine di ogni percorso didattico che conduce gli alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati, pertanto la loro scansione è lasciata alla discrezione del docente (tranne le prove comuni), in modo da rispettare la dinamica e i tempi della classe e del singolo allievo. Per gli alunni con disabilità o DSA sono previsti adeguamenti programmati dai docenti di sostegno e dai docenti di classe.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Prove di verifica strutturate, semi strutturate e/o non strutturate, significative, predisposte dai docenti al termine di ogni unità di apprendimento. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione fa riferimento a griglie che permettono di convertire il punteggio ottenuto nella prova, in un voto numerico attraverso il sistema delle percentuali utilizzando la scala dei valori approvata dal Collegio dei docenti.
Prove comuni per classi parallele: prove di verifica delle abilità e delle conoscenze predisposte a livello di classe parallela per le discipline di italiano, matematica ed inglese. Vengono effettuate in ingresso e alla fine del primo e del secondo quadrimestre e concorrono a misurare l'andamento degli apprendimenti e permettono un'utile attività di confronto tra docenti. Sono definite nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari in cui si stabiliscono le modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione.
Compiti di realtà interdisciplinari definiti nelle riunioni dei dipartimenti disciplinari. La valutazione al termine di ogni compito di realtà è effettuata mediante le rubriche predisposte dall'istituto per attribuire i livelli di padronanza delle competenze inserite nel compito.

La **valutazione intermedia e finale** è attuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola secondaria I grado. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione dell'insegnamento di **RELIGIONE CATTOLICA** o delle **ATTIVITA' ALTERNATIVE** anche nella Scuola Secondaria di primo grado, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

La valutazione del **comportamento** è espressa mediante **un giudizio sintetico**. Nella Scuola Secondaria di I grado, il giudizio fa riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola. Poiché il comportamento ha molto a che vedere con gli atteggiamenti di civismo, la valutazione interessa anche le

condotte tenute fuori di scuola, nella comunità e quindi anche verso le norme e le regole che governano la generalità dei cittadini e che hanno a fondamento la Costituzione. E' espressa collegialmente dai docenti e sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione del comportamento degli alunni è espressa mediante un giudizio sintetico sulla seguente scala qualitativa: **“parzialmente adeguato”, “generalmente adeguato”, “sempre adeguato”, “esemplare”**.

Al termine del primo e del secondo quadrimestre viene elaborato anche un **giudizio globale** per descrivere i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Il Collegio dei docenti ha deliberato gli indicatori e i relativi descrittori per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di primo grado.

Per una valutazione più funzionale ed un lavoro equilibrato e disteso con gli allievi, anche in termini di recuperi e consolidamento delle abilità da acquisire, il Collegio dei docenti ha suddiviso l'anno scolastico in **due quadrimestri**.

Ogni docente si impegna ad assicurare, agli alunni e alle famiglie, un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Per la **comunicazione alle famiglie** si adotteranno:

- Schede di valutazione per informazioni sui risultati intermedi e finali.
- Ora di ricevimento messa a disposizione dai docenti.
- Informativa tramite sito della scuola circa gli incontri scuola/famiglia calendarizzati.
- Comunicazione tramite lettera o diario sull'andamento scolastico degli alunni.
- Nota informativa per le famiglie nel documento di valutazione nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento.
- A seguito della delibera n. 1 del Collegio dei docenti del 18 marzo 2022, che ha implementato le funzionalità del registro elettronico in dotazione al nostro istituto, le famiglie possono consultare le valutazioni in itinere dei propri figli attraverso la funzione **“Valutazione”**.

AZIONI E STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

o Insegnamenti più personalizzati basati su una semplificazione dei contenuti e facilitazione procedurale;
o studio assistito in classe (insegnante, compagno...);
o allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;
o affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità;
o pianificazione del tempo;
o lavori in piccoli gruppi;
o corso extracurricolare di recupero;
o cooperative learning; o attività laboratoriale; o didattica digitale;
o apprendimento/rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale;
o valorizzazione dell'ordine e della precisione nell'esecuzione dei lavori;
o collaborazione con la famiglia

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Art. 9 comma 3 D. Lgs n. 62/2017)

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni. Delineano i risultati del processo formativo al termine della scuola Primaria e Secondaria I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

I modelli della certificazione delle competenze sono quelli emanati con decreto del MIUR n. 742/17 distinti con le lettere A e B e validi rispettivamente per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di primo grado.

L' allegato A è compilato in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine del quinto anno della scuola Primaria, tenendo conto del percorso scolastico quinquennale.

L' allegato B è compilato in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola Secondaria I grado, tenendo conto del percorso scolastico e in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione.

Per la Scuola dell'Infanzia, le competenze, progressivamente acquisite dagli alunni, sono registrate al termine del triennio, con documento prodotto dalla scuola.

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La valutazione per gli alunni con disabilità certificata è riferita:

- **al comportamento**
- **alle discipline**
- **alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'art. 12, comma 5, della legge 104 del 1992, il Piano Educativo Individualizzato.**

E' espressa in decimi.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'art. 314, comma 2, del D.Lgs n. 297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Prove del Servizio Nazionale di Valutazione

Gli alunni con disabilità svolgono le prove del Servizio Nazionale di Valutazione (**INVALSI**) avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe.

Quest'ultimo può inoltre stabilire, secondo le necessità dell'alunno, un adattamento della prova medesima o l'esonero dalla stessa.

Esami di Stato conclusivi del primo Ciclo

Gli allievi con disabilità partecipano agli esami e sostengono prove, relative agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità possedute ed al livello di apprendimento iniziale. Le medesime vengono, ove necessario e, sempre in relazione al piano educativo individualizzato, differenziate o adattate nella misura ritenuta più opportuna dalla commissione d'esame. Quest'ultima indica:

- **gli ausili, le attrezzature e i sussidi didattici normalmente utilizzati durante l'anno scolastico;**
- **le modalità di presentazione delle prove;**
- **le eventuali riduzioni e/o modifiche;**
- **i tempi;**
- **i criteri di valutazione.**

Tutto ciò coerentemente con il **Piano Educativo Individualizzato** didattico predisposto durante l'anno. Nei verbali d'esame vengono indicate le materie eventualmente sostituite o ridotte per le quali sono da attribuirsi i voti. Per gli alunni con disabilità che partecipano a tutte le prove previste dall'esame di Stato, sarà rilasciato il diploma di scuola secondaria di primo grado, che permetterà l'iscrizione alla scuola di grado superiore. Per gli alunni con disabilità che non si presentino alle prove d'esame, il D.Lgs. n. 66 del 13/4/2017 prevede il rilascio di un attestato di credito formativo, titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola Secondaria di secondo grado, o a corsi di istruzione e formazione professionale. L'alunno, in possesso del predetto attestato, potrà iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado esclusivamente ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Alla pubblicazione degli esiti e nel passaggio della documentazione alla scuola superiore successiva, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione alunni con DSA, alunni stranieri, alunni con altri bisogni educativi

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che non si avvalgono del sostegno didattico:

- è sempre espressa in decimi;
- considera le specifiche situazioni dei singoli alunni;
- riflette il percorso svolto, i progressi registrati e l'impegno dimostrato;
- è documentata nel registro elettronico di tutti gli insegnanti curricolari;
- fa riferimento al **Piano Didattico Personalizzato** in cui gli obiettivi di apprendimento vengono scelti dal Consiglio di Classe con il supporto tecnico del GLI d'Istituto (D.Lgs. n. 66 del 13/4/2017, art. 9). Tali obiettivi vengono scelti in funzione delle singolarità e delle potenzialità dell'alunno. Saranno inoltre indicati misure dispensative e strumenti compensativi necessari affinché l'alunno possa raggiungere il pieno successo formativo.

Prove del Servizio Nazionale di Valutazione

Anche per quel che attiene lo svolgimento delle prove del Servizio Nazionale di Valutazione (**INVALSI**), gli allievi con DSA, gli alunni stranieri e gli alunni con altri bisogni educativi, possono avvalersi di adeguati strumenti compensativi secondo quanto previsto dal **PDP**. Per gli alunni con particolare gravità del disturbo dell'apprendimento, comprovata da adeguata certificazione medico-sanitaria, è possibile prevedere l'esonero dallo studio delle lingue straniere. E' la famiglia dell'alunno a chiedere il predetto esonero, la cui approvazione è demandata al Consiglio di Classe. In tale situazione l'allievo seguirà un percorso didattico differenziato, in ottemperanza al decreto attuativo n.5669/11, afferente alla legge n.170/10 e non sosterrà la prova nazionale.

Esami di Stato conclusivi del primo Ciclo

Alunni con DSA, alunni stranieri, alunni con altri bisogni educativi partecipano a tutte le prove d'esame. La commissione d'esame indica:

- gli strumenti compensativi e le misure dispensative eventualmente previsti nelle prove;
- le caratteristiche delle prove;
- la modalità di presentazione delle prove;
- i tempi di svolgimento delle prove, che possono essere più lunghi;
- i criteri di valutazione delle prove stesse.

In sede d'esame, in alternativa alla prova scritta di lingua straniera, gli alunni esonerati sosterranno prove differenziate, coerenti con il percorso svolto che avranno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. In ogni caso, alla pubblicazione degli esiti e nel passaggio della documentazione alla scuola superiore, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento e della eventuale differenziazione delle prove.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Nel monte ore personalizzato rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La scuola, tramite delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno. (Rif. Art. 5 D.Lgs. 62/17 C.M. 1865/17).

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

L'articolo 3 del D.Lgs n. 62/2017, attuativo della legge n.107/2015, interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado. Alle due fonti normative predette si aggiunge la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. Il collegio dei docenti ha deliberato i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva(C.M. 1865/17)

Nella Scuola Primaria

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni e dopo adeguata informativa alla famiglia. La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico, e deve avvenire sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti:

- Quando la predisposizione e l'attivazione di documentate strategie e di percorsi personalizzati non hanno consentito il raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento per garantire il successo formativo nei tempi stabiliti.

Nella Scuola Secondaria di primo grado

L'**ammissione** alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

La scuola, inoltre, adotta specifiche azione e strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno alla classe successiva.

La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti:

- a. l'alunno/a ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite nella Carta dei servizi della Scuola;
- b. le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro. Livelli inadeguati in più di tre discipline di cui due oggetto di valutazione INVALSI;
- c. si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
- d. si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà.

Il **consiglio di classe**, in sede di scrutinio, potrà derogare da tali criteri nei seguenti casi:

- rilevante miglioramento negli apprendimenti rispetto alla situazione riscontrata all'inizio dell'anno scolastico;
- valutazione positiva nel comportamento che testimoni un impegno costante nei limiti delle possibilità e potenzialità dell'alunno;
- constatazione che il percorso di apprendimento è stato inficiato da numerose assenze dovute a cause di forza maggiore (motivi di salute, familiari, ecc.) con parere da parte del consiglio di classe che l'alunno potrà meglio recuperare se resterà inserito anche nell'anno seguente nel medesimo gruppo - classe.

L'ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve determinare una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni. Nel caso di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato con voto insufficiente portato a sei decimi, deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, nel documento di valutazione, per la disciplina portata a sei decimi, sarà specificata la dicitura "obiettivi non raggiunti" (voto inferiore a cinque) ovvero "obiettivi parzialmente raggiunti" (voto cinque).

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove d'esame di primo ciclo si fa riferimento al documento approvato in sede di Collegio dei Docenti del giorno 16 maggio 2022 pubblicato sul sito della scuola AL SEGUENTE LINK:

https://www.icmorcone.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/ESAME-DI-STATO-SCUOLA-SECONDARIA-DI-PRIMO-GRADO-a.s.-2021_2022-.pdf

PROVE INVALSI

PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA si svolgono all'inizio del mese di maggio in modo tradizionale (su carta)	ITALIANO - MATEMATICA classe II ITALIANO - MATEMATICA - INGLESE classe V
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer	ITALIANO MATEMATICA INGLESE